



DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE
VIA A.BALLARIN 42
00142 ROMA

ROMA, 21 marzo 2003

ALLE AMMINISTRAZIONI E
AGLI ENTI CON PERSONALE
ISCRITTO ALL'INPDAP
(per il tramite delle sedi periferiche)

AI DIRIGENTI GENERALI CENTRALI
E COMPARTIMENTALI

AGLI UFFICI PROVINCIALI E
TERRITORIALI INPDAP

AGLI ENTI DI PATRONATO

AI COORDINATORI DELLE
CONSULENZE PROFESSIONALI

AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI
AUTONOMI

e p.c. ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

LORO SEDI

Informativa n. 13

OGGETTO : Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi. Art.8 legge finanziaria 2003.

Nell'ambito delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, di cui alla legge 27 dicembre 2002 n.289 (legge finanziaria 2003), come modificata dal D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito in L. 21 febbraio 2003, n. 20, vengono, tra l'altro, dettate norme per agevolare la definizione delle situazioni e le pendenze in materia di contributi previdenziali.

In particolare, l'articolo 8 prevede la possibilità, mediante dichiarazioni integrative di imponibili, di sanare omissioni relative ai periodi di imposta, per i quali i termini di presentazione siano scaduti entro il 31 ottobre 2002.

AMBITO SOGGETTIVO

La citata norma di favore, al comma 1, vede come destinatari i soggetti indicati nel titolo III del DPR. 29/9/1973 n.600, obbligati ad operare ritenute alla fonte. **Sono, quindi, riguardati da tali disposizioni agevolative, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, tutte le amministrazioni sostituti d'imposta, iscritte alle Gestioni confluite in questo Istituto, nonché gli enti e le società con personale parimenti iscritto per opzione.**

A maggior chiarimento, si precisa che l'ambito soggettivo di attuazione della norma è esattamente corrispondente a quello definito in relazione all'obbligo di certificazione dei redditi di lavoro dipendente nonché dei dati previdenziali ed assicurativi (Modd. CUD e 770).

Ferma restando l'individuata soggettività, per quanto concerne alcune particolari tipologie di contribuenti legittimati a presentare la dichiarazione integrativa (ad es. commissari liquidatori, società trasformate, fuse, scisse, ecc.), si rinvia a quanto già precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n.3/E del 15 gennaio 2003, al paragrafo 2 dal 2.1.2 al 2.1.9 .

AMBITO OGGETTIVO

Il richiamato art.8, comma 1, definisce, altresì, l'ambito oggettivo della sanatoria riferito alle omissioni dichiarative anche con riguardo ai redditi da assoggettare a contributi previdenziali. Le omissioni, suscettibili di definizione, si precisa, possono sostanziarsi in omissioni parziali oppure in omissioni totali di dichiarazioni per i medesimi periodi di imposta.

Con riguardo agli imponibili da regolarizzare, si partecipa che, ai fini della presente informativa, sono interessati, tra le tipologie di redditi contemplati dall'art.6 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n.917 (T.U.I.R.), quelli di lavoro dipendente.

La facoltà di avvalersi dell'integrazione può essere esercitata per gli imponibili afferenti le annualità il cui ultimo periodo di imposta è quello relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2001.

Pertanto, possono formare oggetto della sanatoria tutte le esposizioni debitorie derivanti da omissione totale o parziale di imponibili con riguardo a contributi previdenziali maturati fino a tutto il mese di dicembre 2001.

MODALITA' APPLICATIVE

Al fine di porre rimedio all'infedeltà delle dichiarazioni originarie ovvero all'omissione totale delle medesime, i contribuenti interessati possono presentare domanda entro il 16 aprile 2003.

I soggetti riguardati possono presentare la dichiarazione integrativa con riferimento anche ad un singolo periodo contributivo e, qualora intendano regolarizzare più annualità, devono formalizzare un'unica dichiarazione integrativa, sia pure con distinta esposizione dei dati relativi a ciascun periodo.

L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti (omissione parziale), ovvero dell'intero ammontare dei contributi (omissione totale), entro la medesima data del 16 aprile 2003.

Si aggiunge che la quantificazione dei contributi previdenziali deve essere effettuata sulla base degli imponibili rettificati, applicando le aliquote vigenti nel periodo interessato dall'integrazione.

Si precisa che nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena di nullità, maggiori importi dovuti almeno pari a 300 euro per ciascun periodo di imposta.

Qualora i contributi calcolati superino la somma di 6000,00 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate di pari importo, maggiorati degli interessi legali, quantificati a decorrere dal 17 aprile 2003, entro le seguenti date :

- 30 novembre 2003 ;
- 20 giugno 2004.

Ai sensi del comma 6 dell'art.8 in esame, il perfezionamento della procedura prevista determina l'estinzione delle sanzioni previdenziali, ivi comprese quelle accessorie. Ciò stante, sugli importi dovuti non si applicano gli interessi e le sanzioni di cui all'art.116 della legge 23 dicembre 2000 n.388.

Per quanto concerne le modalità di compilazione del modello di dichiarazione, appositamente predisposto dalla competente Agenzia delle Entrate, si precisa che il dichiarante deve evidenziare:

- **quadro A**

Per ciascuna annualità utilizzare la sezione "contributi previdenziali", inserendo in colonna 1 la maggiore base contributiva complessivamente emersa, in colonna 2 i relativi maggiori contributi da versare; per anni di imposta precedenti il 1996, evidenziare l'importo totale nel quadro dell'anno 1996;

- **quadro B**

Utilizzando i righe da B27 a B52, devono essere esposti in modo analitico la maggiore base contributiva ed i maggiori contributi da versare con l'indicazione del codice fiscale dell'Ente e la Cassa (o le Casse) destinataria delle somme.

Devono essere indicati in modo analitico anche le situazioni relative agli anni precedenti il 1996.

Possono essere compilati più moduli qualora il numero dei righe non sia sufficiente.

Il totale complessivo deve essere inserito nel campo B53, colonna 4, e deve essere indicato solo nel primo modulo in caso di più modelli compilati;

- **quadro F**

Nel rigo F6, colonna 1, va indicata la somma degli importi di cui al rigo B53, il cui importo deve essere versato secondo le consuete modalità, ovvero:

- a) presso le Sezioni di Tesoreria provinciale della Banca d'Italia, a valere sulle contabilità speciali accese a favore delle Casse gestite dall'INPDAP;
- b) presso la Tesoreria Centrale della Banca d'Italia, a valere sui conti correnti infruttiferi accesi a favore degli Enti che utilizzano la procedura di giro fondi.

Nella quietanza deve essere riportata la causale “condono legge 289/2002”

In nessun caso deve essere utilizzato il modello F24.

Tali le modalità da seguire nei versamenti, resta da segnalare che perché ogni iscritto possa avvalersi della regolarizzazione della propria posizione assicurativa, l'Ente è tenuto a compilare un elenco analitico dei soggetti destinatari dei maggiori contributi, come di seguito precisato:

- 1) utilizzare il tracciato del modello 770/2003, indicando nel tipo record G come primo carattere la lettera T;
- 2) come nome file utilizzare: CONDONO - codice amministrazione. txt (esempio: CONDONO- 12345678901.txt) e compattare con un programma tipo Win Zip;

Tale specifica dovrà essere trasmessa all'Ufficio Provinciale INPDAP, unitamente ad una copia della quietanza di avvenuto versamento, all'indirizzo di posta elettronica, come da elenco che si allega.

Per tutto quanto non specificato nella presente informativa, si rinvia alle istruzioni già dettagliatamente impartite con la citata circolare dell'Agenzia delle Entrate, nonché nelle istruzioni per la compilazione di cui al modello pubblicato sulla G.U. 8 marzo 2003, n.36.

Per gli enti che non ritengano di avvalersi della possibilità di regolarizzare la propria posizione debitoria, si provvederà, attraverso un'attenta attività di vigilanza, all'individuazione e segnalazione agli organi competenti di tutte le situazioni contributive irregolari, che, oltre a configurare fattispecie penalmente rilevanti, potrebbero comportare, per l'ente inadempiente, oneri ulteriori a titolo di risarcimento di danno al lavoratore ovvero a questa Gestione previdenziale.

Allegato: elenco e-mail Uffici provinciali INPDAP

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa Rosalba AMATO)

F.to AMATO

SEDE	INDIRIZZO E-MAIL
AGRIGENTO	AGDirezione@inpdap.it
ALESSANDRIA	ALDirezione@inpdap.it
ANCONA	ANDirezione@inpdap.it
AOSTA	AODirezione@inpdap.it
AREZZO	ARDirezione@inpdap.it
ASCOLI P.	APDirezione@inpdap.it
ASTI	ATDirezione@inpdap.it
AVELLINO	AVDirezione@inpdap.it
BARI	BADirezione@inpdap.it
BELLUNO	BLDirezione@inpdap.it
BENEVENTO	BNDirezione@inpdap.it
BERGAMO	BGDirezione@inpdap.it
BIELLA	BIDirezione@inpdap.it
BOLOGNA	BODirezione@inpdap.it
BOLZANO	BZDirezione@inpdap.it
BRESCIA	BSDirezione@inpdap.it
BRINDISI	BRDirezione@inpdap.it
CAGLIARI	CADirezione@inpdap.it
CALTANISSETTA	CLDirezione@inpdap.it
CAMPOBASSO	CBDirezione@inpdap.it
CASERTA	CEDirezione@inpdap.it
CATANIA	CTDirezione@inpdap.it
CATANZARO	CZDirezione@inpdap.it
CHIETI	CHDirezione@inpdap.it
COMO	CODirezione@inpdap.it
COSENZA	CSDirezione@inpdap.it
CREMONA	CRDirezione@inpdap.it
CROTONE	KRDirezione@inpdap.it
CUNEO	CNDirezione@inpdap.it
ENNA	ENDirezione@inpdap.it
FERRARA	FEDirezione@inpdap.it
FIRENZE	FIDirezione@inpdap.it
FOGGIA	FGDirezione@inpdap.it
FORLI'	FODirezione@inpdap.it
FROSINONE	FRDirezione@inpdap.it
GENOVA	GEDirezione@inpdap.it
GORIZIA	GODirezione@inpdap.it
GROSSETO	GRDirezione@inpdap.it
IMPERIA	IMDirezione@inpdap.it
ISERNIA	ISDirezione@inpdap.it
L'AQUILA	AQDirezione@inpdap.it
LA SPEZIA	SPDirezione@inpdap.it
LATINA	LTDirezione@inpdap.it
LECCE	LEDirezione@inpdap.it
LECCO	LCDirezione@inpdap.it
LIVORNO	LIDirezione@inpdap.it
LODI	LODirezione@inpdap.it
LUCCA	LUDirezione@inpdap.it
MACERATA	MCDirezione@inpdap.it
MANTOVA	MNDirezione@inpdap.it
MASSA C.	MSDirezione@inpdap.it

MATERA	MTDirezione@inpdap.it
MESSINA	MEDirezione@inpdap.it
MILANO	MIDirezione@inpdap.it
MODENA	MODirezione@inpdap.it
NAPOLI	NADirezione@inpdap.it
NOVARA	NODirezione@inpdap.it
NUORO	NUDirezione@inpdap.it
ORISTANO	ORDirezione@inpdap.it
PADOVA	PDDirezione@inpdap.it
PALERMO	PADirezione@inpdap.it
PARMA	PRDirezione@inpdap.it
PAVIA	PVDirezione@inpdap.it
PERUGIA	PGDirezione@inpdap.it
PESARO	PSDirezione@inpdap.it
PESCARA	PEDirezione@inpdap.it
PIACENZA	PCDirezione@inpdap.it
PISA	PIDirezione@inpdap.it
PISTOIA	PTDirezione@inpdap.it
PORDENONE	PNDirezione@inpdap.it
POTENZA	PZDirezione@inpdap.it
PRATO	PODirezione@inpdap.it
RAGUSA	RGDirezione@inpdap.it
RAVENNA	RADirezione@inpdap.it
REGGIO C.	RCDirezione@inpdap.it
REGGIO E.	REDirezione@inpdap.it
RIETI	RIDirezione@inpdap.it
RIMINI	RNDirezione@inpdap.it
ROMA	RMDirezione@inpdap.it
ROVIGO	RODirezione@inpdap.it
SALERNO	SADirezione@inpdap.it
SASSARI	SSDirezione@inpdap.it
SAVONA	SVDirezione@inpdap.it
SIENA	SIDirezione@inpdap.it
SIRACUSA	SRDirezione@inpdap.it
SONDRIO	SODirezione@inpdap.it
TARANTO	TADirezione@inpdap.it
TERAMO	TEDirezione@inpdap.it
TERNI	TRDirezione@inpdap.it
TORINO	TODirezione@inpdap.it
TRAPANI	TPDirezione@inpdap.it
TRENTO	TNDirezione@inpdap.it
TREVISO	TVDirezione@inpdap.it
TRIESTE	TSDirezione@inpdap.it
UDINE	UDDirezione@inpdap.it
VARESE	VADirezione@inpdap.it
VENEZIA	VEDirezione@inpdap.it
VERBANIA	VBDirezione@inpdap.it
VERCELLI	VCDirezione@inpdap.it
VERONA	VRDirezione@inpdap.it
VIBO VALENTIA	VVDirezione@inpdap.it
VICENZA	VIDirezione@inpdap.it
VITERBO	VTDirezione@inpdap.it